



*Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari generali



Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Partenza - Roma, 20/06/2008
Prot. 25 / 1 / 0008287

Alla Direzione Provinciale del Lavoro

P.zza Amedeo IX, 6
13100 VERCELLI

Oggetto: trasferte nel settore edile e metalmeccanico

Con riferimento al quesito in oggetto, si comunica quanto segue.

La questione posta da codesta Sede provinciale riguarda, in particolare, la corretta interpretazione della disciplina contributiva e contrattuale, relativa all'oggetto, in ordine alla configurabilità - nelle ipotesi di lavoro svolto al di fuori della sede legale da parte degli operai edili o metalmeccanici - dell'istituto giuridico della trasferta c.d. "occasionale", ovvero della trasferta c.d. "strutturale o per contratto" prevista per i c.d. trasfertisti.

L'esatta configurazione dell'una o l'altra fattispecie rileva in relazione alla differente disciplina contributiva e fiscale applicabile, che il decreto legislativo 314/97 ha previsto, modificando l'attuale art. 51 del Tuir D.P.R 917/86, ai commi 5 e 6.

Infatti il comma 5 prevede una totale esenzione entro determinati limiti giornalieri, nelle ipotesi di trasferte al di fuori dell'ambito comunale, ed una totale imponibilità per le trasferte effettuate entro il territorio comunale (esclusi i rimborsi spese di trasporto documentati dal vettore); il comma 6 prevede, invece, l'imponibilità al 50% per le indennità liquidate ai trasfertisti, ovvero per coloro i quali sono tenuti "per contratto" all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili (a prescindere, pertanto, dal territorio in cui venga effettuata la trasferta e dall'importo).

Con riferimento ai trasfertisti "abituali" - per i quali la maggiorazione retributiva concorre a formare il reddito imponibile Irpef nel limite del 50% del relativo importo - già la circolare 326/E del 23 dicembre 1997, del Ministero delle Finanze, al punto 2.4.2, afferma che la maggiorazione di retribuzione "*non è precisamente legata alla trasferta poiché è attribuita, per contratto, per tutti i giorni retribuiti, senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta*".

Tale interpretazione sembra essere in linea con la disposizione normativa sopra richiamata.

Infatti, lo specifico richiamo alla previsione contrattuale, da parte del legislatore ai fini dell'individuazione della particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, implica che il lavoratore debba considerarsi "trasfertista" ove il contratto non preveda una sede di lavoro predeterminata, in quanto assoggettato a continui spostamenti, per i quali abbia diritto ad una particolare maggiorazione contributiva, senza che rilevino a detti fini, i tempi e il luogo delle varie trasferte.

Con riguardo alla natura giuridica dell'indennità di trasferta - premesso che trattasi di questione non rimessa alla volontà delle parti, non essendo vincolante la definizione fornita a riguardo dal contratto collettivo (cfr. Cass. 15767/00; Cass. 28162/05) - la giurisprudenza fa riferimento, per entrambe le maggiorazioni (indennità di trasferta e trattamento del "trasfertista") ad una "duplice componente" restitutoria e retributiva (Cfr. Cass. 15767/2000); recentemente la stessa è orientata per la natura retributiva degli emolumenti erogati a titolo di indennità di trasferta, precisando che la natura giuridica totalmente indennitaria può configurarsi solo con riguardo all'indennità corrisposta a mero titolo di rimborso spese o per espressa disposizione legislativa che ne escluda la natura retributiva (Cass. del 28/01/05, n. 1798; Cass. del 26/02/07, n. 4346; v. anche risoluzione AE n. 207/E del 6 agosto 2007).

In merito a tale aspetto si rileva che il contratto collettivo dei settori edilizia e metalmeccanico PMI ribadisce la natura giuridica indennitaria e non retributiva dell'indennità di trasferta (rispettivamente agli artt. 21 e 18 - 21) e la corresponsione comunque legata alla singola trasferta, ancorché la stessa sia prevista anche per eventuali ipotesi di sospensione lavorativa, ma sempre nell'ambito del periodo di trasferta.

In ogni caso, a prescindere dalla concezione sulla natura giuridica dell'indennità di trasferta, - ove la medesima abbia le caratteristiche dell'occasionalità/temporaneità ed erogata in funzione di ogni singola trasferta, e sussista l'assegnazione, nel contratto individuale e nella dichiarazione di assunzione consegnata al lavoratore, ad una predeterminata sede di lavoro - l'importo è da considerarsi comunque imponibile nei limiti di cui all'attuale art. 51, c. 5 TU n. 917/86, che prevede una specifica deroga all'imponibilità per l'importo rientrante nella soglia di esenzione, in quanto forfetariamente destinato a coprire le maggiori spese affrontate (Cfr. Cass. n. 4346/07).

I contratti collettivi del settore dell'edilizia e metalmeccanico fanno riferimento, nelle disposizioni sopra richiamate, a trasferte del tipo "occasionale", il cui trattamento tributario è stabilito nella norma appena citata.

E' inoltre necessario, al fine di identificare l'occasionalità della trasferta e la natura di "indennità di trasferta" della relativa maggiorazione, che il contratto individuale e la relativa dichiarazione di assunzione dei lavoratori, faccia altresì riferimento ad una precisa sede di lavoro, elemento incompatibile con la qualità di "trasfertista".

Si ritiene pertanto che, per le trasferte di tipo occasionale - quali quelle del settore edile e metalmeccanico, alle condizioni sopra indicate - possa applicarsi la disposizione di cui all'art. 51, comma 5 del Tuir.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Pennesi



VM